

**Marca da
bollo**

€ 16.00

Convenzione n. _____ del ____/____/_____

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

TRA

L'Università degli Studi di Perugia con sede legale in Piazza dell'Università, n. 1 Comune di Perugia, Cap. 06123, Provincia di Perugia, codice fiscale/P.Iva 00448820548 in persona del Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi, nato a Perugia il 16 febbraio 1949, in qualità di Soggetto promotore di seguito denominato "Soggetto promotore"

E

con sede legale in Via

_____, n. _____,

(Città) _____, (Cap) _____,

(Provincia) (____), codice fiscale/P.Iva _____

Codice ATECO 2007:

Nella persona del¹

(Nome)

¹ Indicare se legale rappresentante o il titolo/qualità/incarico della persona legittimata a sottoscrivere.

(Cognome) _____,

nato a _____, (____), il

____/____/____, in qualità di Soggetto ospitante di seguito denominato "Soggetto ospitante";

VISTO

La l.r. n. 17/2013, che modifica la l.r. n.69/1981, Norme sul sistema formativo regionale;

La Direttiva in materia di tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n. 17), approvata con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1354 del 2 Dicembre 2013 (di seguito "Direttiva");

La Determinazione del Servizio Politiche Attive del Lavoro n. 10424 del 23/12/2013 con la quale sono stati approvati lo schema della presente Convenzione e del Progetto formativo;

PREMESSO CHE

la Regione Umbria favorisce l'uso integrato dei tirocini, quali esperienze di formazione svolta nell'ambito di un contesto lavorativo, con gli altri strumenti di politica attiva del lavoro al fine orientare e qualificare l'inserimento lavorativo nonché ridurre la disoccupazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Il tirocinio extracurriculare, oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, c. 4, della Direttiva, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere il Tirocinante presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto promotore nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli artt. 4 e 9 della Direttiva.
3. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a condividere e concordare con il Tirocinante il Progetto formativo. Il Progetto formativo è sottoscritto dal Tirocinante, dal Soggetto ospitante e dal Soggetto promotore.
4. Il Progetto formativo di ciascun Tirocinante è allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Obblighi e compiti del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore è tenuto ad osservare tutto quanto previsto nella Direttiva.
2. Il Soggetto promotore presidia la qualità dell'esperienza di tirocinio. A tal fine in particolare:
 - a) favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio coadiuvando il Soggetto ospitante e il Tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del Progetto formativo;
 - b) individua un referente quale responsabile organizzativo del tirocinio per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, c. 1, della Direttiva;
 - c) monitora il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
 - d) redige, con cadenza annuale, una relazione anche al fine di evidenziarne i risultati di inserimento/reinserimento lavorativo e ne dà adeguata pubblicità nel proprio sito internet; la relazione è inviata alla Regione;
 - e) qualora riscontri presunte irregolarità circa il rispetto delle disposizioni

della Direttiva ne dà immediata segnalazione alla Regione.

Art. 3 – Obblighi e compiti del Soggetto ospitante

- 1.** Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutto quanto previsto dalla Direttiva.
- 2.** Il Soggetto ospitante in particolare:
 - a) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto formativo;
 - b) designa un tutor con esperienze e competenze professionali adeguate, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, c. 2 della Direttiva;
 - c) mette a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - d) valuta l'esperienza svolta dal Tirocinante ai fini del rilascio, da parte del Soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
 - e) garantisce ai tirocinanti – entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso – la Formazione generale e la Formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 3.** Il Soggetto ospitante provvede alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.e.i.

**Marca da
bollo**

€ 16.00

Art. 4 – Indennità di partecipazione

- 1.** Il Soggetto ospitante si impegna a corrispondere al Tirocinante un'indennità di partecipazione.
- 2.** L'indennità è determinata e corrisposta secondo quanto previsto dagli art. 13 e 17 della Direttiva.

Art. 5 – Garanzie assicurative

La copertura assicurativa del Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è garantita ai sensi dell'art. 11 della Direttiva. In particolare, nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento, il Soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, il Soggetto ospitante garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL. Il Soggetto ospitante è tenuto, inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il Soggetto Promotore al quale dovrà

trasmettere la relativa documentazione.

La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 6 - Attestazione degli apprendimenti acquisiti

- 1.** Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante, rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della DGR n.51 del 18 gennaio 2010 – "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione".
- 2.** Il tirocinio deve essere registrato, a cura del Soggetto promotore, sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il Tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

- 1.** Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, ivi compresi tutti i dati inseriti nel Progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità previste nella stessa. Titolari del trattamento dei dati personali sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

Art. 8 – Durata della Convenzione

- 1.** La presente Convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
- 2.** Ciascuna parte può recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/r o Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 3.** In caso di recesso deve essere assicurato il completamento del/i tirocinio/i già in corso.

Art. 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Art. 10 – Oneri fiscali e spese di registrazione

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso non avendo contenuto patrimoniale e le spese sono poste a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Soggetto ospitante.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la Direttiva in materia di tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. n. 1354/2013 e s.m. e i. e la legislazione vigente in materia.

data, _____

data, _____

Il Soggetto promotore

Il Soggetto ospitante

Per presa visione, il Tirocinante _____

Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente la clausola di cui all'art. 9 "Controversie".

data, _____

data, _____

Il Soggetto promotore

Il Soggetto ospitante

Dichiarazione

Il sottoscritto

In qualità di legale rappresentante
dell'Azienda _____

In riferimento all'art. 2 della Direttiva di Attuazione dei Tirocini Extracurricolari (art. 1, l.R. 17/09/2013 n. 17- di seguito denominata "Direttiva")
dichiara che :

1) il massimo settimanale di lavoro previsto dal CCNL relativo al settore di riferimento dell'azienda è di ore _____

2) Il CCNL del settore di riferimento dell'azienda è il seguente:

In riferimento all'art. 4 della Direttiva dichiara che

1) L'azienda non impegnerà tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione dell'azienda.

2) L'azienda dichiara di non aver attivato nella stessa unità operativa, nei tre anni precedenti alla richiesta di tirocini e per lo stesso profilo professionale, tirocini extracurricolari anche non consecutivi per più di ventiquattro mesi complessivi. Si rende noto però che tale limite non opera nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all'unità superiore, non abbia dato luogo ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.

3) L'azienda è in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro

4) non sono in corso, nella medesima unità operativa, procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo riguardante il tirocinio extracurricolare attivato

5) L'azienda non attiverà tirocini nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione del personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione del personale.

6) L'azienda non realizzerà più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogarlo entro i limiti di durata (mesi sei per tirocini di formazione e orientamento o mesi 12 per tirocini con finalità di inserimento /reinserimento). In ogni caso il tirocinante non deve avere avuto con l'azienda, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, contratti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo e/o parasubordinato

7) L'azienda non ospiterà in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dalla stessa nei ventiquattro mesi precedenti.

In riferimento all'art. 6 della Direttiva

8) garantirà ai tirocinanti – entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso – la Formazione generale e la Formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In riferimento all'art. 9 della Direttiva dichiara che l'azienda ha

n. di dipendenti a tempo indeterminato

n. di soci lavoratori

n. di lavoratori assunti con contratto di apprendistato

e che alla data odierna ospita n. tirocinanti _____

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle condizioni dichiarate nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Luogo, _____ Data ____/____/____

Firma _____